



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19
(NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ED IL DIRITTO DI ACCESSO)

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 23 ottobre 2023

*Si assegna il numero **46**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2023***



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2001)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.".

Art. 2


(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
25.10.2023
14:22:45
GMT+01:00